

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 954

Aiuto di Stato SA.57966 (2020/XA) ai sensi del Reg. UE n. 702/2014. Disciplina per la concessione degli aiuti in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici ai sensi della Legge regionale n. 40 del 27 luglio 2018 – Approvazione schema di convenzione con l'Associazione Regionale Allevatori Puglia (A.R.A. Puglia).

L'Assessore all'Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.

Al fine di tutelare la salute pubblica oltre che consentire il monitoraggio delle cause di mortalità nonché ai fini di un costante controllo epidemiologico e di prevenzione delle malattie animali, di garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale e di assicurare una più efficiente gestione dell'anagrafe del bestiame, la Regione Puglia - in armonia con i principi sanitari e ambientali e in conformità alle misure disciplinate dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) - interviene per assicurare lo smaltimento degli animali morti in azienda attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini.

VISTI:

- Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- la Legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 - Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento (UE) 2020/2008 con il quale è stato prorogato sino al 31.12.2022 il periodo di applicazione del suddetto Reg. (UE) n. 702/2014;
- la Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)";
- l'art. 2 dello Statuto dell'Associazione Regionale Allevatori Puglia che stabilisce che la predetta associazione non ha fini di lucro e disciplina le finalità dell'associazione, così come dettagliate nell'art. 4 del medesimo Statuto;

- la Legge Regionale n. 35 del 30.12.2020 *“Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”*;
- la Legge Regionale n. 36 del 30.12.2020 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18.1.2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n. 320 dell’8.2.1954;
- Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e s.m.i;
- il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25.2.2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera e s.m.i;
- l’Accordo n. 20/CU del 7.2.2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali avente ad oggetto: *“Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2013, n. 2234 - Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: *“Linee guida per l’applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”* e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui ai Reg. CE n. 1069/09. (BUR Puglia n. 170 del 23.12.2013).

RILEVATO che:

- la Legge regionale n. 40 del 27 luglio 2018 *“Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”* prevede la concessione di aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti, agli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile (*“Imprenditore agricolo”*) esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui Unità Produttiva Zootecnica sia situata nel territorio regionale, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda;
- gli aiuti previsti dalla Legge regionale n. 40 del 27 luglio 2018 sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sui funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- per dare attuazione agli obiettivi di cui alla richiamata L.R. n. 40/2018, la Regione Puglia in data 1.7.2020 ha notificato l’aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell’art. 27 Reg. n. 702/2014;
- valutata la comunicazione di cui sopra, la Commissione Europea ha concesso l’esenzione per l’aiuto in materia di smaltimento delle carcasse assegnando codice identificativo SA.57966 (2020/XA);

DATO ATTO che nell’anno 2020 è stata approvata, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1363 del 12.8.2020, il nuovo schema di convenzione con ARA Puglia per la concessione degli aiuti di cui trattasi e,

successivamente, con determinazione n. 263 del 19.11.2020 è stata impegnata la somma di € 200.000,00 sul capitolo di spesa 111130 del bilancio regionale autonomo;

RILEVATO che è necessario stabilire la modifica ed integrazione della suddetta convenzione approvata con DGR n. 1363 del 12.8.2020 prevedendo, pertanto, l'utilizzo degli importi impegnati con le richiamate determinazioni dirigenziali n. 286/2019 e n. 263/2020, ora confluiti nella quota dei residui passivi;

VISTO il Reg. (UE) 2020/2008 con cui è stato ampliato il periodo di applicazione del Reg. n. 702/2014 e disposta la proroga dello stesso sino al 31.12.2022;

CONSIDERATO che è opportuno procedere all'approvazione di una nuova convenzione con ARA Puglia al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui alla L.R. n. 40/2018 e che, alla luce del richiamato Reg. 2020/2008, il regime di aiuti identificato dal codice SA.57966 può essere applicato sino al 30.6.2023 senza la necessità di una nuova comunicazione alla Commissione europea;

CONSIDERATO che:

- la Regione Puglia, titolare delle funzioni amministrative, di vigilanza, controllo e sostitutive, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 40/2018, si avvale dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia per l'attività gestionale, previa stipula di apposita convenzione;
- l'attuazione della L.R. n. 40/2018 è strategica perché mira non solo alla salvaguardia sanitaria degli allevamenti e a fornire un aiuto in natura ai beneficiari ma si inserisce in un contesto, quello zootecnico, di preminente importanza per l'intero comparto agricolo della Regione;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'approvazione dello schema di convenzione con l'Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia, individuando l'attività di gestione e i criteri di concessione degli aiuti previsti dalla L.R. n. 40 del 27 luglio 2018 e dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.

Premesso quanto innanzi, si propone:

- di approvare lo schema di convenzione, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679

GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Alla spesa riveniente dall'attuazione della presente deliberazione - pari ad € 650.000,00 - si fa fronte con l'importo di € 450.000,00 di cui ai residui del capitolo di spesa 111130 del bilancio autonomo (DDS di impegno n. 286 del 19.11.2019 e n. 263 del 19.11.2020) nonché, per € 100.000,00 con la dotazione finanziaria del

medesimo capitolo del bilancio 2022 ed ulteriori € 100.000,00 a carico del capitolo 111130 del bilancio autonomo 2023.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. All'impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con successivi atti.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore regionale all'Agricoltura relatore, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d), propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale e, dunque:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che costituisce parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore dott. Donato Pentassuglia;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce vigente alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che costituisce parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

Allegato alla delibera ALI_DEL_2021_00015

Il presente allegato è composto da n. 8 fogli

Il Dirigente della Sezione

dott. Luigi Trotta



Trotta Luigi
10.06.2021
15:30:01
GMT+00:00

CONVENZIONE

TRA LA REGIONE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI (ARA) PUGLIA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' GESTIONALE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AI SENSI DELLA L.R. N. 40/2018 – AIUTO DI STATO SA.57966 (2020/XA)

La **REGIONE PUGLIA**, codice fiscale 80017210727, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari dott. Luigi TROTTA, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Sezione, sita in Bari, Lungomare N. Sauro n. 45/47, giusta delega conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del

e

L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA (di seguito "A.R.A. Puglia"), codice fiscale 80033200728, nella persona del Presidente sig. Pietro Laterza, rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della medesima Associazione, sita in Putignano in Strada comunale San Nicola, n.2

VISTI

- Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- la Legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 - Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- la Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)";
- l'art. 2 dello Statuto dell'A.R.A. Puglia che stabilisce che la predetta associazione non ha fini di lucro e disciplina le finalità dell'associazione, così come dettagliate al successivo articolo 4;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)";

- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n°320 del 08 /02/1954;
- il Regolamento (CE) n° 1069 /2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e s.m.i;
- il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera e s.m.i;
- l’Accordo n°20/CU del 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali avente ad oggetto “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”, che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2013, n. 2234 Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: “Linee guida per l’applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano” e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09 (BUR Puglia n. 170 del 23-12-2013);
- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, L.24.12.2012 e successive modifiche e integrazioni (GURI, Serie Generale n. 175 del 28 luglio 2017);
- il Decreto 28 luglio 2017 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato:
 - o Allegato A – Informazioni e tracciati di dettaglio previsti dal Regolamento di cui all’art. 52, comma 6, L.24.12.2012 n.234;
 - o Allegato B – Modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti;
- FAQ Registro Nazionale Aiuti;
- Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN;
- Registro Nazionale Aiuti – Guida tecnica all’utilizzo del Sistema;
- Registro nazionale Aiuti – Guida tecnica all’utilizzo del sistema e suoi Allegati;
- le risorse disponibili per lo smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici, di cui alla Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 , sono pari a € 650.000,00 imputate sul bilancio autonomo regionale, capitolo 111130 “Contributi agli imprenditori agricoli per lo smaltimento delle carcasse animali. Art. 4 L.R. 40/2018”;

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 “**Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16**”

(Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli) prevede la concessione di aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui Unità Produttiva Zootecnica sia situata nel territorio regionale, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda.

- Gli aiuti previsti dalla Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto, e s.m.i..
- La Regione Puglia, titolare delle funzioni amministrative, di vigilanza, controllo e sostitutive, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. R. n. 40/2018 si avvale dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia per l'attività gestionale, previa stipula di apposita convenzione.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono confermate dalle parti.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Al fine di disciplinare la concessione degli aiuti di Stato nei limiti del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e della L.R. Puglia 40/2018, con cui ci si propone l'obiettivo di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda, tutelare la salute pubblica, consentire il monitoraggio delle cause di mortalità e garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale, con la presente convenzione si definisce l'attività gestionale di A.R.A. Puglia, ente sovvenzionato dalla Regione Puglia ai fini della presente convenzione.

Art. 3 – Beneficiari e soggetto concedente degli aiuti

Ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n.702/2014, il requisito soggettivo per accedere al beneficio è la qualifica di PMI (piccola e media impresa) di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 nonché la qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile ("Imprenditore agricolo") esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui Unità Produttiva Zootecnica è situata nel territorio regionale ed in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 10 che non hanno beneficiato di altro regime di aiuto per le medesime operazioni.

Il Soggetto concedente è A.R.A. Puglia.

Art. 4 – Tipologia degli aiuti regionali concedibili

Gli aiuti sono erogati in natura. In particolare, il contributo regionale è erogato attraverso la fornitura del servizio di rimozione e distruzione, a norma di legge, delle carcasse animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina eseguito da aziende riconosciute ed autorizzate ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Natura degli aiuti

Gli aiuti concessi coprono fino al 100 per cento i costi del servizio di rimozione dei capi morti e fino al 75 per cento i costi del servizio di distruzione dei medesimi, così come disciplinato dall'art. 27, comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Reg. (CE) n. 702/2014 gli aiuti oggetto della presente Convenzione sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il provvedimento che istituisce il regime di aiuti sarà pubblicato sul sito web regionale così come le informazioni sugli aiuti individuali di importo superiore a 60.000 euro e va trasmesso alla Commissione Europea ex art. 9 Reg. (UE) n. 702/2014 dieci giorni prima della sua entrata in vigore.

Art. 6 – Condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.

Gli aiuti sono versati ad A.R.A. Puglia, operatore "a valle" delle aziende attive nel settore zootecnico, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. a Regolamento (UE) n. 702/2014, che provvederà ad affidare l'attività di rimozione e smaltimento delle carcasse a ditte specializzate, in possesso del riconoscimento comunitario, ai sensi del Reg. (CE) n° 1069/2009, ed inserite nello specifico elenco del ministero della Salute.

Art. 7 – Risorse finanziarie

Per le finalità di cui alla presente convenzione è prevista, nel Bilancio regionale autonomo, la dotazione finanziaria pari ad € 650.000,00 imputata sul capitolo di spesa 111130 "Contributi agli imprenditori agricoli per lo smaltimento delle carcasse animali".

Nei confronti di A.R.A. Puglia il trasferimento delle somme assume natura di "sovvenzione".

Gli oneri finanziari derivanti dalla presente convenzione trovano copertura sulle risorse di cui al capitolo di spesa di cui al precedente comma.

Art. 8 – Condizioni di attuazione

A.R.A. Puglia accetta di adempiere a quanto stabilito nella presente convenzione e si obbliga, nei confronti della Regione Puglia, sotto la propria responsabilità, a darne piena attuazione nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza in osservanza della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. nonché dei principi dell'ordinamento giuridico comunitario e di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 9 – Affidamento del servizio di rimozione e distruzione carcasse

A.R.A. Puglia si impegna ad affidare il servizio di rimozione e distruzione delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini, sull'intero territorio regionale, a ditta specializzata nel settore (che lo eseguirà a favore degli allevatori che ne faranno richiesta) tramite procedura ad evidenza pubblica.

La Regione Puglia fornirà ad ARA Puglia la necessaria collaborazione al fine di porre in essere gli adempimenti connessi alla selezione dell'operatore economico mediante procedura ad evidenza pubblica, con specifico riferimento agli adempimenti a cui ARA Puglia non può adempiere direttamente non possedendo la natura di "amministrazione pubblica" o "ente pubblico".

Art. 10 – Requisiti di accesso agli aiuti

Al fine di ottenere gli aiuti, gli allevatori devono garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- a) piccole e medie imprese: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii.;
- b) "imprenditori agricoli" ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole;
- c) conduttori di una Unità Produttiva Zootecnica situata nel territorio della Regione Puglia;
- d) agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del DM 18 novembre 2014, del DM 26 febbraio 2015 e del DM del 20 marzo 2015;
- e) titolari di "Fascicolo Aziendale" ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162;
- f) iscritti nella Banca Dati Nazionale (BDN) ed essere in regola con i relativi obblighi d'iscrizione dei capi nelle rispettive anagrafi zootecniche;
- g) non aver riportato, nel triennio precedente, sanzioni amministrative/penali per infrazioni dovute al non conforme smaltimento delle carcasse animali.

Relativamente a tale ultimo requisito, la Regione Puglia eseguirà, ogni trimestre, un controllo a campione su almeno 5 imprese.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilità all'aiuto, al momento della segnalazione all'A.R.A. Puglia dell'avvenuto decesso del/i capo/i.

La mancanza, anche di uno dei requisiti sopra elencati, comporta la decadenza dall'aiuto nei confronti dell'allevatore non in regola.

Art. 11 – Modalità di esecuzione del Servizio

A.R.A. Puglia deve dare massima diffusione dell'esistenza del Servizio offerto su scala regionale garantendo:

1. l'individuazione di un'apposita linea telefonica dedicata al servizio e/o altro sistema di comunicazione ritenuto efficace, volto ad assicurare l'immediata attivazione della procedura di rimozione della carcassa a seguito di immediata denuncia da parte dell'allevatore, a seguito della morte del capo in azienda. Tale comunicazione deve avvenire entro e non oltre le 24 ore dal decesso;
2. la predisposizione di un idoneo supporto informatico su cui registrare l'evento (decesso del capo) che contenga le seguenti informazioni minime:
 - a) codice dell'azienda, completa dei dati identificativi, nella quale si è manifestato l'evento;
 - b) specie dell'animale deceduto;
 - c) data e, ove nota, ora del decesso;
 - d) matricola/numero microchip dell'animale deceduto ovvero codice ASL nel caso di identificazione per partita così come previsto dalla normativa vigente sull'anagrafe zootecnica;
 - e) età dell'animale deceduto;
 - f) Servizio Veterinario competente sull'azienda;
 - g) ubicazione dell'azienda e recapito telefonico;
 - h) generalità di colui che ha segnalato l'evento e qualifica rivestita nell'ambito dell'azienda;
3. che venga contattato il Servizio Veterinario competente al fine di coordinare l'eventuale prelievamento di parti dell'animale in ottemperanza ai vigenti obblighi di medicina veterinaria;
4. che vengano contattati gli operatori per la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati, in modo che la rimozione delle carcasse avvenga non oltre le 48 ore successive dalla comunicazione di cui al precedente comma 1;
5. che venga espletata la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati entro i termini previsti dalla normativa e dalla presente convenzione;
6. che il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei capi in favore degli allevatori che beneficiano degli aiuti della presente convenzione sia assicurato nel pieno rispetto della normativa sanitaria in vigore.

Art. 12 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per il servizio di raccolta, trasporto e distruzione dei capi animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, deceduti nelle aziende zootecniche condotte dai destinatari finali degli aiuti aventi i requisiti indicati all'art. 10.

Art. 13 – Oneri finanziari, calcolo e modalità di concessione degli aiuti

Gli aiuti possono essere concessi per la rimozione dei capi morti fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti, così come disciplinato dall'art. 27 comma 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

La Regione Puglia autorizza A.R.A. Puglia a trattenere, a titolo di rimborso forfettario per la gestione del servizio, il 6% delle risorse finanziarie, indicate all'art. 7 comma 1, incluse imposte come da vigente normativa, in proporzione alla spesa effettivamente realizzata e rendicontata. L'aiuto è concesso nell'interesse pubblico, nei limiti di durata previsti dalla presente convenzione e sino all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art.7 a vantaggio dei soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 10.

L'aiuto è subordinato al rispetto delle procedure stabilite nella presente convenzione.

A.R.A. Puglia si impegna a comunicare alla Regione Puglia l'avvio del servizio di rimozione e distruzione carcasse e ad esibire, su richiesta del competente Ufficio/Servizio del Dipartimento Agricoltura, Sezione Filiere, la documentazione di gara e contrattuale inerente la scelta dell'appaltatore.

Le attività di cui alla presente convenzione dovranno concludersi entro il 30.6.2023.

A.R.A. Puglia è autorizzata alla spesa solo ed esclusivamente nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 7 della presente convenzione, fatte salve ulteriori rimodulazioni e/o conferme per esercizi successivi. In tal caso,

l'autorizzazione alla spesa sarà regolata con uno specifico *addendum* alla presente Convenzione, previa verifica amministrativo-contabile del contratto sottoscritto con l'operatore economico da parte di A.R.A. Puglia.

Al fine di ottenere il finanziamento, A.R.A. Puglia dovrà acquisire e rendere disponibile per eventuali controlli la seguente documentazione, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000:

- a) elenco dei soggetti beneficiari del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse con indicazione, per ciascun soggetto, dell'importo del contributo concesso;
- b) copia dei certificati sanitari, rilasciati dalle ASL competenti, per il trasporto di animali morti dall'azienda allo stabilimento di pretrattamento ed incenerimento (precisando l'eventuale tramite presso depositi temporanei) validato, ove previsto, con timbro e firma del veterinario responsabile dell'impianto di destinazione;
- c) dichiarazione di avvenuta distruzione delle carcasse, a norma delle disposizioni vigenti, resa da parte del responsabile dell'impianto e/o del responsabile della raccolta, con indicazione del peso dell'animale distrutto, numero identificativo dei corrispondenti certificati sanitari per il trasporto degli animali morti, recante timbro e firma, in originale, del responsabile dell'impianto;
- d) schede animali riepilogative delle carcasse distrutte;
- e) copie conformi all'originale delle fatture attestanti l'erogazione del servizio, debitamente quietanzate e con apposizione della dicitura "*spesa rimborsata con risorse della L.R. 40/2018 aiuto di Stato SA.57966(2020/XA)*";
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del singolo allevatore interessato, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., in cui si dichiara:
 - che per le spese sostenute non sussiste un doppio finanziamento e non sono stati richiesti né ricevuti ulteriori finanziamenti pubblici, sia in regime di aiuto che in altri regimi, sulle medesime spese;
 - che l'aiuto richiesto è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e s.m.i..

La suddetta documentazione dovrà essere detenuta presso la sede di ARA Puglia, a cura e spese della medesima associazione e dovrà essere conservata per almeno 10 anni in funzione di eventuali *audit* disposti dall'Unione Europea.

Art. 14 – Modalità di erogazione dell'aiuto

Con determinazione dirigenziale della struttura regionale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria trasmessa da A.R.A. Puglia, viene disposta la concessione dell'aiuto, la determinazione del contributo e la sua liquidazione.

La liquidazione e il pagamento delle somme è subordinata alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale.

Art. 15 – Limiti e divieti

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e s.m.i.

La Regione procede, prima dell'erogazione dell'aiuto, con le verifiche propedeutiche alla concessione per definire l'importo concedibile. In caso di superamento dell'importo massimo concedibile di cui all'art. 7 della presente convenzione o in presenza di soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, art. 13 del decreto 31 maggio 2017 n. 115, la Regione non riconosce la spesa e ridetermina in autotutela l'importo erogabile.

Gli aiuti sono limitati alla rimozione, trasporto e distruzione di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda, sino all'esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili con la presente convenzione.

Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili; laddove si tratti dei medesimi costi ammissibili, il cumulo degli stessi non deve comportare il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Regolamento (UE) n.

702/2014; inoltre, non possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti.

Gli aiuti non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81 paragrafo 2 e 82 del Regolamento UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà così come definite dall’art. 2 paragrafo 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile.

Art. 16 – Obblighi

La Regione Puglia si impegna ad eseguire tutti gli adempimenti finalizzati alla istituzione dell’aiuto nonché ad effettuare i controlli di propria competenza, come di seguito indicati:

- Verifica della regolarità contributiva dell’azienda beneficiaria, mediante acquisizione del DURC presso il sistema INPS-INAIL, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78;
- Verifica inadempimenti di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, di attuazione dell’art. 48bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602;
- Rispetto dei massimali nel RNA presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del co. 7 dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della normativa di cui al Reg. UE n. 702/2014, della visura “*aiuti*” e della visura “*Deggendorf*”.

A.R.A. Puglia si impegna alla gestione dell’aiuto. In particolare, si obbliga a:

- comunicare l’operatore economico a cui sarà affidato il servizio di smaltimento degli animali morti in azienda, attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati nonché la data di avvio del servizio;
- comunicare periodicamente alla Regione, con cadenza massimo semestrale l’elenco degli imprenditori agricoli risultati beneficiari, fornendo tutti i dati necessari per l’inserimento nel SIAN;
- redigere e consegnare alla Regione una relazione finale sull’attività svolta;
- aggiornare lo specifico supporto informatico di cui all’art. 11 comma 2;
- informare tempestivamente gli organismi del Servizio veterinario regionale preposti e la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia del verificarsi di ogni situazione, derivante dall’attuazione del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse animali, che possa arrecare pregiudizio per la salute pubblica;
- a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti e servizi, lavori e forniture;
- a consentire al personale incaricato dalla Regione lo svolgimento delle attività di controllo;
- promuovere e divulgare forme assicurative agevolate a copertura dei costi di smaltimento dei capi morti in azienda in favore degli allevatori, inviando una relazione finale sull’attività svolta.

Le notifiche e le comunicazioni dovranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo produzioni_animali.regione@pec.rupar.puglia.it.

Art. 17 – Responsabilità

A.R.A. Puglia assume la responsabilità diretta delle attività gestionali di cui alla presente convenzione per la concessione degli aiuti e, contestualmente, assume altresì tutte le decisioni necessarie ad assicurare la corretta istruttoria per l’erogazione degli aiuti.

Art. 18 – Durata, modifiche ed integrazioni

La presente convenzione riporta il numero di identificazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea: SA.57966(2020/XA).

La sua durata è stabilita sino al 30.6.2023, data nella quale dovranno cessare tutte le attività connesse e conseguenti alle attività di cui alla presente convenzione, indipendentemente da quanto speso.

Le parti si riservano la possibilità di apportare modifiche o integrazioni al testo (revisioni), in relazione a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifici sopravvenuti, anche di ordine amministrativo, finanziario e formale.

Art.19 – Risoluzione della Convenzione

La risoluzione anticipata della presente Convenzione può avvenire per consenso manifesto di entrambe le parti ovvero per inadempimento grave di ARA Puglia, ai sensi dell'art. 1453 e ss. Codice civile. In caso di risoluzione anticipata della Convenzione, la Regione Puglia riconoscerà ad ARA Puglia, previa rendicontazione, l'importo delle spese sostenute, in base alla convenzione, fino al momento dell'anticipato scioglimento.

Art. 20 – Riservatezza delle informazioni

Le parti sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù della presente convenzione.

Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano di pubblico dominio.

I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), la Regione Puglia fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali.

Considerata la facoltà prevista dall'art. 26 del summenzionato regolamento e, in ottemperanza a quanto disposto con DGR n. 1328 del 7.8.2020, le parti concordano che la **REGIONE PUGLIA** e l'**Associazione Regionale Allevatori Puglia** sono contitolari del trattamento, come da accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679 allegato alla presente convenzione.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati per le competenze della Regione Puglia sono: dott.ssa Rossella Caccavo, email r.caccavo@regione.puglia.it o chi dovesse successivamente subentrarle nella funzione.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati per le competenze dell'Associazione Regionale Allevatori Puglia sono: dott. _____, email _____ o chi dovesse successivamente subentrare nella funzione.

Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell'Associazione Regionale Allevatori Puglia, dott. Giorgio Donnini.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Art. 21 – Sottoscrizione e spese di registrazione

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – art. 15, comma 2-bis.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 22 – Disposizioni finali

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti delle parti, appositamente autorizzati.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

per l'A.R.A. Puglia
Associazione Regionale Allevatori della Puglia
Il Presidente
Sig. Pietro Laterza



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ALI	DEL	2021	15	15.06.2021

AIUTO DI STATO SA.57966 (2020/XA) AI SENSI DEL REG. UE N. 702/2014. DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 27 LUGLIO 2018 # APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA (A.R.A. PUGLIA)

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

